



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezione consultiva

**Parere n. 2**

**Anno 2016**

Prot. n. 00125/16

**IL COLLEGIO DI GARANZIA  
SEZIONE CONSULTIVA**

Composta da

Virginia Zambrano – Presidente

Marcello Molè - Componenti

Alessandro Di Majo

Pierpaolo Bagnasco

Amalia Falcone - Relatore

Ha pronunciato il seguente

**PARERE n. 2/2016**

Su richiesta di parere presentata, ai sensi dell'art. 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del Coni, dal Segretario Generale del Coni, prot. N. 00045 del 29 gennaio 2016.

**La Sezione**

Visto il decreto di nomina del Presidente del Collegio di Garanzia, prot. N. 00012/14 del 17 settembre 2014;

Vista la richiesta di parere n. 1/2016, presentata dal Segretario Generale del Coni, dott. Roberto Fabbricini, in data 29 gennaio 2016, ai sensi dell'art 12 *bis*, comma 5, dello Statuto del Coni;

Visto l'art. 3, commi 2-4, del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Collegio di Garanzia dello Sport, che definisce la competenza della sezione consultiva dell'organo *de quo*;

Esaminati gli atti e udito il relatore, Amalia Falcone.

### **Premesse**

Il Segretario generale del CONI ha richiesto che la sezione consultiva del Collegio di Garanzia dello Sport fornisca parere motivato riguardo all'interpretazione da dare all'art. 59, comma 4, lettera a), del Codice di Giustizia Sportiva che prevede l'obbligo del versamento di un contributo per l'accesso ai servizi di giustizia sportiva del CONI contestualmente alla presentazione di un ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport e quale *condicio sine qua non* ai fini della regolare e rituale proposizione del ricorso medesimo.

In particolare, poiché nulla viene specificato con riferimento all'ipotesi in cui la parte ricorrente sia costituita non già da un unico soggetto, bensì da una pluralità di soggetti, persone fisiche o giuridiche che siano, il contributo previsto dall'articolo sopra citato debba essere versato una sola volta e in solido tra i soggetti medesimi oppure se, potendovi essere ricorrenti differenti per aspetti diversi della medesima sentenza, non sia più opportuno che il contributo venga corrisposto in via autonoma e distinta da ciascun soggetto in quanto riferibile al singolo ricorrente.

Per rispondere al suddetto quesito appare opportuno richiamare i principi generali applicabili al processo civile e alle norme contenute nel D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia aggiornato con le modifiche apportate, da ultimo, dal D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 e dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208.

Il contributo unificato, secondo quanto previsto dall'art. 14 del citato Testo Unico in materia di spese di giustizia, è dovuto come iscrizione a ruolo per ogni grado di giudizio dalla parte che per prima si costituisce in giudizio e che deposita il ricorso introduttivo.

Il giudizio, nell'ipotesi ricostruttiva più semplice, si svolge tra due soggetti (attore e convenuto), in relazione ad una sola domanda. Nulla esclude, però, che nel medesimo processo l'attore proponga nei confronti del convenuto più domande; o che la platea delle parti del processo si amplii; oppure ancora che più domande siano proposte da e/o contro più soggetti o che infine una sola parte processuale sia costituita da due o più soggetti portatori di un unico interesse. In tutti questi casi, avremo un processo complesso, oggettivamente (nel primo caso), soggettivamente (nel secondo), o oggettivamente e soggettivamente (nel terzo). Il processo giurisdizionale, infatti, può essere riguardato come

un “contenitore” idoneo anche a trattare più domande giudiziali contemporaneamente, tra le stesse parti o anche fra parti parzialmente diverse.

L’art. 59 del Codice della Giustizia Sportiva di cui si chiede l’interpretazione del comma 4 lettera a), prevede al primo comma l’ipotesi di ricorsi al Collegio di Garanzia dello Sport contro decisioni degli organi di giustizia federale. Siamo dunque nella c.d. fase di gravame delle decisioni emesse da un organo di *prime cure*.

Il quesito proposto però contempla due ipotesi differenti che prevedono soluzioni diverse.

Nel primo caso, se la parte ricorrente - ancorché composta da più soggetti ma tutti accomunati a far valere il medesimo interesse - impugni con un unico atto il medesimo provvedimento, il contributo non potrà che essere unico e verrà versato una sola volta, in solido, da tutti i firmatari dello stesso ricorso.

Infatti la parte che propone il ricorso contro la decisione in cui è risultata soccombente nella precedente fase di giudizio, può essere composta da più soggetti (soggettivamente complessa); nel qual caso tale parte, impugnerà il provvedimento con un unico ricorso sottoscritto da più soggetti che costituiranno un’unica parte processuale.

Pertanto, ciò che rileva ai fini del pagamento del contributo unificato è la parte processuale che potrà essere costituita da uno o più soggetti e che sconterà quindi il pagamento di un unico contributo.

Diversa, invece, è l’altra ipotesi in cui i soggetti “costituiti” nella pregressa fase di merito, intendano impugnare autonomamente la decisione adottata: in questo caso ci troviamo nell’ipotesi di più parti processuali, in cui ognuno proporrà un ricorso autonomo, versando ognuno il relativo contributo. Anche in tale ipotesi prevale l’applicazione ed il richiamo ai principi e le norme generali del processo civile seppure con il limite della loro «*compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva*»

\*\*

Giova osservare inoltre che, stando a quanto previsto dal comma primo dell’art. 59 CGS copia del ricorso, proposto mediante deposito al Collegio di Garanzia dello Sport entro trenta giorni dalla pubblicazione della decisione impugnata, venga trasmessa alla parte intimata e alle altre parti eventualmente presenti nel precedente grado di giudizio. Da ciò l’ulteriore ipotesi di versamento contributivo nella sola ipotesi di impugnazione incidentale.

Infatti, ai sensi dell’art. 60, la parte intimata e le altre destinatarie della comunicazione di cui al comma 1 dell’art. 59, nel solo caso di impugnazione incidentale, hanno altresì l’obbligo di versare il contributo per l’accesso al servizio di giustizia del Coni e di darne

attestazione unitamente alla memoria depositata al Collegio di Garanzia dello Sport e contestualmente trasmessa alla parte ricorrente.

Per completezza di segnala la fattispecie dell'intervento del terzo, qualora abbia nella controversia un interesse giuridicamente protetto, individuale e diretto, e sia legittimato ad avvalersi delle norme procedurali della giustizia sportiva. Anche questo atto, deve osservare, in quanto applicabili, le norme che disciplinano la proposizione del ricorso comprese quelle relative agli adempimenti amministrativi previsti dal Codice di Giustizia Sportiva.

Merita un richiamo il codice di rito che, in materia di intervento, non contempla specificatamente l'istituto del c.d. intervento autonomo.

L'unica distinzione rinvenibile è quella relativa all'intervento volontario (art. 105 codice di procedura civile), su istanza di parte (art. 106 codice di procedura civile ) e per ordine del giudice (art. 107 codice di procedura civile ).

Riguardo, all'intervento volontario, l'articolo 105 codice di procedura civile prevede tre differenti ipotesi alle quali corrispondono, secondo dottrina e giurisprudenza, (tra le altre Cass., S.U. n. 9589/12, Cass. - Sezione Terza Civile, n. 25264/08. Per un maggior approfondimento dell'istituto vedasi, tra gli altri, *Manuale di diritto processuale civile*, A. Lugo – Giuffrè editore; *Diritto processuale civile*, S. Satta , Cedam editore):

1) principale; 2) adesivo autonomo (o litisconsortile); 3) adesivo dipendente.

Le figure dell'intervento principale e adesivo autonomo sono contemplate dal 1° comma dell'articolo 105 c.p.c. mentre l'ipotesi dell'intervento adesivo dipendente è prevista dal 2° comma dello stesso articolo.

Si ritiene prevalente l'orientamento in base al quale il "nuovo" pagamento del contributo vada effettuato nelle sole ipotesi di intervento principale o adesivo autonomo (ipotesi contemplate dal primo comma dell'articolo 105 codice di procedura civile) mentre nulla sarebbe dovuto nella ipotesi di c.d. intervento adesivo dipendente (secondo comma articolo 105 codice di procedura civile). Secondo l'indirizzo ministeriale "*il tenore letterale della norma (comma 3 articolo 14 DPR 115/2002) deve fare ritenere che solo l'intervento autonomo, così come disciplinato dall'articolo 105, comma 1, del codice di procedura civile faccia sorgere l'obbligo al versamento del contributo unificato. Poiché colui che interviene solo ad adiuvandum non fa valere una sua autonoma posizione di vantaggio attribuitagli dall'ordinamento, limitandosi a supportare la tesi già sostenuta dall'una o*

*dall'altra parte - tanto che il codice di rito non gli consente nemmeno di proporre autonoma impugnazione avverso la sentenza che abbia deciso la controversia – deve ritenersi che non ricorrano i presupposti per la debenza di un importo a titolo di contributo unificato". (Cfr. Ministero della Giustizia DAG 05/02/2015.0020600.U)*

Nessun problema interpretativo permane riguardo l'intervento su istanza di parte ex articolo 106 codice di procedura civile: il nuovo contributo o l'integrazione, a seconda se a richiederlo è la parte che introduce il giudizio o le altre parti, verrà corrisposto, ex articolo 14 DPR 115/02, dalla parte che chiede l'intervento in giudizio.

Né problematiche si rinvencono relativamente all'intervento su ordine del giudice ex art. 107 codice di procedura civile.

In tale ipotesi nessun ulteriore pagamento è dovuto per il semplice motivo che l'articolo 14 DPR 115/02 nella sua nuova formulazione non ne contempla il pagamento nel caso specifico.

PQM

Si rilascia il presente parere.

Deciso nella camera di consiglio del 15 febbraio 2016.

Depositato in Roma, in data 16 marzo 2016.

Il Presidente

F.to Virginia Zambrano

Il Relatore

F.to Amalia Falcone

Il Segretario

F.to Alvio La Face